



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELLINZAGO NOVARESE E DI
BORGOLAVEZZARO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - ARTT. 30 E 98
COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000 E ART.10
DEL D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997. =====**

L'anno duemiladieci il giorno Diciotto del mese di GENNAIO in Bellinzago
Novarese, presso la Sede Comunale – Via Matteotti, n. 34. =====

===== TRA =====

- il Comune di Bellinzago Novarese, in seguito denominato anche come
Comune “Capo convenzione”, rappresentato dalla Sig.ra BOVIO Dott.ssa
Mariella, nata a Bellinzago Novarese il 04.07.1947 e residente in Bellinzago
Novarese – Via Circonvallazione, n. 60 - in qualità di Sindaco pro-tempore del
Comune di Bellinzago Novarese (NO), la quale dichiara di agire nel presente
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui
per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00190090035); ===

===== E =====

- il Comune di Borgolavezzaro, legalmente rappresentato dal Sig. LOVATI
Gianluigi, nato a Borgolavezzaro (No) il 22.01.1945 e residente in
Borgolavezzaro (No) in Via Mortara n. 2, in qualità di Sindaco pro-tempore del
Comune di Borgolavezzaro (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per
la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 94042030034 e P.I.
00423590033) =====

===== PREMESSO =====

- che i Comuni di Bellinzago Novarese e di Borgolavezzaro nell'ambito delle
forme associative e di collaborazione tra Enti, previste dall'art. 30 del D.Leg.vo



267/2000 (TUEL), intendono continuare nella gestione del servizio in forma associata per il funzionamento del reciproco Ufficio di Segreteria Comunale; =====

- che l'art. 98, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 consente espressamente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, nonché in base all'art. 10 del DPR 465/1997 sono state esposte le direttive per i Comuni nei casi di convenzionamento per il servizio di segreteria in ordine alla titolarità della sede convenzionata, alla nomina e revoca del Segretario, oltre che alla ripartizione degli oneri economici e alla disciplina del servizio; =====

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.7.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale; =====

- che con deliberazioni n.135 del 25.5.2000 e n.164 del 27.7.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; =====

- che con deliberazione n.113 del 2.5.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata deliberazione n.150 del 1999; =====

- che il Comune di Bellinzago Novarese con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.vo 267/00, ha provveduto a rinnovare la convenzione in essere con l'approvazione del presente atto; =====

- che il Comune di Borgolavezzaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lvo 267/00, ha provveduto a rinnovare la convenzione in essere con l'approvazione del presente atto; =====

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la convenzione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue. =====

==== ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE ====



Comuni di Bellinzago Novarese e di Borgolavezzaro nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/00, nonché dell'art.10 del D.P.R. 4.12.1997 N.465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. =====

===== ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE =====

1. – Come già evidenziato nella parte narrativa precedente del presente atto il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Bellinzago Novarese, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata. =====
2. – Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del DPR 4.12.97 N.465.=====
3. – La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Borgolavezzaro. =====
4. – Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare di uno dei comuni convenzionati, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario comunale. =====
5. – In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15 comma 5, Il cpv. del DPR 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà

formalmente al Sindaco di Bellinzago Novarese nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. =====



6. – Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Borgolavezzaro provvederà altresì: =====

a) ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi;=====

b) a richiedere e/o ad indicare all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso; =====

c) ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi. =====

===== ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO =====

Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Bellinzago Novarese e di Borgolavezzaro. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione. =====

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione l'applicazione degli istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari nonché l'attivazione di tutti i rapporti previsti con l'Agenzia Autonoma secondo la vigente disciplina normativa. =====

=== ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ===

1. – A tal fine, il Segretario comunale, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo in ognuno dei Comuni di cui sopra per il raggiungimento degli obiettivi delle Amministrazioni comunali, assicurando la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni, distribuita su cinque giorni alla settimana, secondo concrete modalità di svolgimento del servizio determinate in accordo con i Sindaci. =====

2. – Al Segretario, compete, altresì previi accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le incombenze relative all'esercizio delle sue funzioni anche di natura non ordinaria come l'assistenza agli organi. =====

5. - In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati. =====

4. - Resta, comunque, in capo al Segretario medesimo la facoltà di articolare in modo flessibile ed in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati il proprio calendario di presenze secondo valutazioni autonome in funzione del soddisfacimento delle esigenze operative degli enti. =====

===== ART. 5 – COLLEGIO DEI SINDACI =====

1. - Ai fini di garantire in maniera efficace a funzionale l'attuale forma convenzionata, viene costituito il Collegio dei Sindaci, composto di diritto dai due medesimi Sindaci pro-tempore dei Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo Comune ed in particolare nel caso di nomina e di revoca del Segretario comunale.

=== ART. 6 – EMOLUMENTI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE ===

1. - Entrambi i Comuni contraenti concorreranno a sostenere la propria quota parte delle spese complessive derivanti dall'erogazione degli emolumenti e dei conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, così come previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, nelle seguenti misure: =====

- comune di Bellinzago Novarese 65% =====

- comune di Borgolavezzaro 35% =====

2. - E' inoltre compreso il riparto delle spese riferite alla partecipazione di detto Segretario a convegni, giornate di studio, seminari attinenti a detta attività professionale che saranno autorizzate dal Comune di Bellinzago Novarese. =====

3. - Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui al presente articolo, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti ed enti previdenziali ed assistenziali il Comune di Bellinzago Novarese si obbliga, quale Comune capo convenzione, all'anticipazione e al pagamento mensile degli stessi, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario titolare, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale, gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione della somma che si presume di riscuotere dal Comune di Borgolavezzaro. =====

4. - Il Segretario comunale, in assenza di regolari servizi pubblici che collegano i due Comuni, viene autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per i trasferimenti che dovrà effettuare per raggiungere dal Comune di Bellinzago Novarese il Comune di Borgolavezzaro e viceversa. La liquidazione ed il pagamento delle relative spese saranno effettuate sulla base delle tariffe ACI vigenti nel tempo e previa esibizione della relativa richiesta contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi. Tali spese saranno ripartite tra i Comuni contraenti nella misura del 50%. =====

5. - Ciascun Comune provvederà, invece, alla liquidazione ed al pagamento delle voci variabili della retribuzione, quali i diritti di segreteria e la retribuzione di risultato, nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. =====

6. - Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art.102 comma 5 del TUEL 267/00, nonché il rimborso delle spese di missione o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale, se conferite. =====

7. - In particolare, i diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del TULCP 4.2.1915 n. 148 nonché di cui all'art.97 comma 4 lettera c) del D.Lgs 267/2000 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo. =====

===== ART. 7 - GARANZIE =====

1. - A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Bellinzago Novarese provvede all'anticipazione,



in via ordinaria e continuativa, degli emolumenti mensili spettanti al Segretario comunale di cui al precedente articolo e i due Comuni si obbligano in particolare rispettivamente : =====

a) – il Comune di Bellinzago Novarese provvederà alla trasmissione al Comune di Borgolavezzaro : =====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge nel corso dell'anno di riferimento; =====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, del rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge e/o provvedimenti nel corso dell'anno di riferimento; =====

b) – il Comune di Borgolavezzaro provvederà nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti al Segretario comunale, al pagamento con scadenza semestrale della propria quota parte di acconto compensata al 50%, nonché entro la data di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, al pagamento a saldo della spesa sostenuta dal Comune di Bellinzago Novarese sulla base del rendiconto di tale spesa trasmesso dallo stesso Comune, obbligandosi altresì su attestazione del proprio Responsabile del Servizio finanziario e dando ampio mandato al Tesoriere, in forza della presente convenzione, al pagamento di detta spesa. =====

2. Qualora comunque la situazione del Comune capo convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti al Comune di Bellinzago Novarese degli acconti ulteriori nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale. =====

3. Qualora il Comune di Borgolavezzaro non provveda ai pagamenti delle proprie quote riferite agli emolumenti del Segretario comunale, sia di alcuna delle rate semestrali che della rata in un'unica soluzione a saldo, dette somme potranno essere riscosse dal Comune di Bellinzago Novarese nella forme previste dall'art.3 del T.U. approvato con DPR 15.5.1963 n. 858 sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art.5 della presente convenzione, fermo restando che eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere

comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni
20 dal ricevimento della richiesta del saldo. =====

===== ART. 8 – DIRITTO DI ACCESSO =====

1. – A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione, il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine : =====
- a) – alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; =====
- b) – all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; =====
- c) – all'apposizione del "visto" per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle spese sostenute di cui all'art. 6, commi 1 – 2 della presente convenzione; =
- d) – al tempestivo pagamento delle quote e debito, secondo l'osservanza del disposto di cui all'art. 7, comma 1 della presente convenzione. =====

===== ART. 9 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento =====

1. – Il termine di durata della presente convenzione viene fissato al 31.12.2014 a decorrere dalla costituzione formale della medesima convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo Convenzione. =====
2. – La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento mediante recesso unilaterale dalla medesima, prima della sua scadenza naturale, previa approvazione di deliberazione in tale senso da parte di uno dei Comuni convenzionati. La cessazione degli effetti giuridici avrà luogo, in tale fattispecie, decorsi 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui sopra. =====
3. – La convenzione potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, con la decorrenza concordata tra i due Comuni, in caso di accordo consensuale deliberato dal Consiglio comunale dei rispettivi enti. =====
4. – In caso sia di recesso unilaterale che per scioglimento consensuale saranno applicate le disposizioni delle deliberazioni n.150 del 15.7.1999 e n.113 del 2.5.2001 emanate dal



Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
dei Segretari comunali e provinciali. =====

===== ART.10 – NORMA DI CHIUSURA =====

1. – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio
alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in
merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari comunali e
provinciali. =====

2. – La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla
deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Bellinzago Novarese e
di Borgolavezzaro verrà inviata, a norma dell'art.10 del DPR 4.12.1997 N.465, alla
Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura
del Comune Capo Convenzione. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Il Sindaco del Comune di Bellinzago Novarese – Sig.ra BOVIO Dott.ssa Mariella



Il Sindaco del Comune di Borgolavezzaro – Sig. Lovati Gianluigi



